



Regolamento Fondo di Solidarietà

ART. 1 Finalità

1. Al fine di agevolare gli studenti del nostro Istituto alla partecipazione ad attività previste dall'Offerta Formativa, è costituito Il Fondo di Solidarietà che rappresenta un'opportunità di intervento finanziario che la Scuola intende offrire agli studenti le cui famiglie versano in situazioni di particolare disagio economico o comunque in difficoltà.
2. Il fondo è gestito da una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico e composta dalla DSGA e dai responsabili di plesso.

ART. 2 Consistenza e destinazione del Fondo

1. Il fondo è alimentato attraverso una percentuale (2%) dei contributi volontari versati annualmente dalle famiglie e da eventuali donazioni o altre forme di finanziamento da definire;
2. Il fondo è destinato ad agevolare gli studenti del nostro Istituto alla partecipazione alle attività previste dall'Offerta Formativa della Scuola: uscite, visite guidate e dei viaggi d'istruzione, compresi i Campi Scuola e Viaggi d'istruzione/stage all'estero

Art. 3 Aveni diritto, modalità di accesso e di utilizzo del Fondo

1. Possono fruire del Fondo di Solidarietà tutti gli studenti iscritti al nostro Istituto con particolare stato di bisogno che abbiano i seguenti requisiti:
 - 1.1 frequenza regolare;
 - 1.2 assenza di sanzioni disciplinari;
 - 1.3 ultima valutazione della condotta non inferiore a 8;
 - 1.4 ISEE inferiore a 15.000,00 €.
2. La richiesta di accesso al Fondo di Solidarietà, può essere presentata al DS dai genitori, dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dagli stessi studenti se maggiorenni;
3. Per poter accedere al Fondo di Solidarietà la richiesta al DS dovrà essere formulata ed acquisita entro la data utile al fine del versamento della quota viaggio, secondo il modello predisposto dalla scuola.
4. A corredo della richiesta dovranno essere presenti i seguenti allegati:
 - 4.1 ISEE, attestante la situazione patrimoniale del nucleo familiare;
 - 4.2 il modello di autocertificazione predisposto dall'istituzione scolastica.
5. L'assegnazione del contributo procederà in base alla graduatoria fino ad esaurimento del fondo.
6. Il contributo verrà utilizzato per coprire il 50% della spesa da sostenere se l'importo complessivo è superiore a 150,00 €.

ART. 4 GRADUATORIA

1. La graduatoria in base alle richieste pervenute è predisposta dalla commissione (art.1 comma2).
2. In caso di insufficienza di fondi rispetto alle richieste, verranno erogati i benefici agli studenti scorrendo la graduatoria.
3. In caso eccedenza di richieste, verrà data priorità agli studenti che non abbiano ancora goduto del contributo nel corrente anno scolastico o, in subordine, che ne abbiano goduto in un minor numero di occasioni o, ancora, agli studenti degli ultimi anni.

Art. 7 - CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO.

1. Il contributo è concesso dal Dirigente Scolastico, previa analisi istruttoria che dovrà accertare il possesso dei requisiti minimi stabiliti negli articoli precedenti.

Art. 8 - DEROGHE

1. Al Dirigente Scolastico è consentito derogare ai vincoli sopra indicati nei casi in cui ritenga di farlo, per la delicatezza della situazione e/o per la eccezionalità delle condizioni ricorrenti; di tale situazione è data puntuale informazione al Consiglio di Istituto

Art. 9 – SOMME NON UTILIZZATE

1. Le somme non utilizzate confluiscono nello stesso Fondo, relativo all'anno successivo, incrementandolo.